Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 20 settembre 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1950, n. 731.
Approvazione della convenzione con la ditta Pirelli per la posa e manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato. Pag. 2705

LEGGE 10 agosto 1950, n. 732.
Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Pag. 2710

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 733.
Facilitazioni per il pagamento di rendita su titoli nominativi di debito pubblico . . . Pag. 2710

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 734.
Cambiamento di denominazione del comune di Settimo Tavagnasco in « Settimo Vittone » (Torino) . . Pag. 2711

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1950.
Emissione di nuovi bollettini e francobolli per la spedizione di pacchi postali . . . . Pag. 2711

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Soppressione del Consorzio emiliano per la ricostruzione delle opere di bonifica . . . . Pag. 2712

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2712
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2712

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti:
Concorso a dodici posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina . . . . . Pag. 2712
Concorso a quattro posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina . . Pag. 2716

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 216 DEL 20 SETTEMBRE 1950:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1950, n. 735.
Esecuzione dell'Accordo commerciale fra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi l'8 giugno 1949.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1950, n. 731.

Approvazione della convenzione con la ditta Pirelli per la posa e manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

Art. 2.

Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini, di cui al precedente articolo, sarà provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario dell'Amministrazione postale telegrafica.

Art. 3.

La convenzione di cui all'art. 1 sarà registrata col pagamento dell'imposta fissa di registro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Nuova convenzione cavi sottomarini

Art. 1.

La Ditta assume l'obbligo di eseguire, a richiesta del Ministero, lavori di riparazione, modifica e posa delle linee telegrafiche e telefoniche sottomarine dello Stato.

Il Ministero però si riserva la facoltà di provvedere ai lavori suddetti anche senza l'intervento della Ditta e senza che ne derivi alla stessa alcun diritto di ricevere compensi di sorta.

Art. 2.

I lavori sui cavi sottomarini di cui al precedente articolo saranno eseguiti a seconda delle loro entità o posizione, o con l'impiego della nave della Marina militare « Rampino », o quando le condizioni del lavoro lo permettano, con l'impiego di altra nave della Marina, od infine con altri mezzi ritenuti idonei.

Le navi ed i natanti di cui sopra saranno, di norma, forniti di tutti i mezzi necessari per lo scopo cui devono servire e degli usuali alloggi per il personale della Ditta. In caso di lavori su cavi di tipo particolare (telefonici a più bicoppie, coassiali, ecc.) per i quali il personale imbarcato sulla « Rampino » non fosse sufficiente, verrà inviato, a richiesta del Ministero o del suo rappresentante a bordo, dell'altro personale specializzato da alloggiarsi in terra ferma contro il rimborso di tutte le spese.

Per i lavori eseguiti dal personale di bordo, ma effettuati a terra, verrà riconosciuto alla Ditta il diritto al rimborso delle spese incontrate a terra, previo parere favorevole del rappresentante del Ministero.

Ove, a giudizio del rappresentante a bordo del Ministero, di cui all'art. 7, le condizioni del lavoro lo richiedano saranno inoltre messi gratuitamente a disposizione della Ditta tutti gli altri eventuali mezzi necessari, fra i quali rimorchiatori, bettoline e manovalanza.

Art. 3.

Ogni volta che il Ministero riterrà necessario una campagna sui cavi sottomarini, ne avviserà la Ditta, secondo le disposizioni dell'art. 5, specificando quale sia il mezzo di cui essa dovrà avvalersi e la data in cui la nave sarà messa a sua disposizione.

La Ditta provvederà alla preparazione della nave per quanto riguarda il personale ed il materiale di sua competenza, nonchè per l'imbarco dei cavi occorrenti per i lavori, secondo un piano prestabilito approvato dal Ministro.

Quando viene impiegata la nave « Rampino » le operazioni per la preparazione, l'imbarco e lo sbarco del materiale vario, dovranno avvenire in un periodo di tempo complessivamente non superiore a otto giorni lavorativi nell'ipotesi che il peso delle dotazioni cablomarinaresche e dei materiali di consumo non superi le 14 tonn. In caso contrario sarà riconosciuto alla Ditta un maggior tempo espresso in ore lavorative, corrispondente al maggior peso di materiale, pari, a

$$\frac{48}{\text{peso base}} \times (\text{maggior peso imbarcato}).$$

Analogamente per i cavi sottomarini la Ditta usufruirà per imbarco e sbarco, di un numero di giorni lavorativi corrispondenti ad un imbarco medio giornaliero di 12 tonn. di cavo supposto asciutto. Comunque per ogni campagna sarà assicurato alla Ditta un periodo minimo di otto giorni complessivi per la preparazione, l'imbarco e lo sbarco del materiale vario e dei cavi, considerando come inizio delle operazioni all'imbarco il momento in cui la nave viene messa a disposizione della Ditta, e allo sbarco il pomeriggio del giorno di arrivo della nave a La Spezia se l'arrivo avviene prima delle ore 12 mentre se esso avviene dopo le 12, il giorno successivo.

I perditempi dovuti alla mancata disponibilità di mezzi richiesti alla Marina (che porrà gratuitamente a disposizione della Ditta al pontile San Bartolomeo i galleggianti riconosciuti adatti e indispensabili per le suddette operazioni di imbarco e sbarco), a cattive condizioni atmosferiche e comunque a causa di forza maggiore, e i giorni festivi, non saranno considerati nell'effettuare i suddetti conteggi.

Se il tempo impiegato per le operazioni di imbarco e sbarco sarà maggiore di quello così definito, la Ditta verrà sottoposta al pagamento di una multa giornaliera di lire italiane 12.000.

Trascorso però un mese dal giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto aver termine l'imbarco, senza che a questo la Ditta abbia completamente provveduto, il Ministero potrà fare eseguire il lavoro a spese ed in danno della Ditta, da liquidarsi in relazione ai compensi giornalieri di cui al successivo art. 21 ed alle eventuali maggiori spese per noleggio di navi o natanti non concessi dalla Marina.

In caso di lavoro straordinario festivo, appositamente richiesto dal Ministero per accelerare il lavoro di imbarco o sbarco, verranno rimborsati alla Ditta, a parte, i normali compensi di lavoro straordinario festivo, aumentati del 20 %.

Art. 4.

Per provvedere ai lavori di cui sopra, la Ditta si obbliga

a) di mantenere in efficienza lo stabilimento, di La Spezia, adatto alla costruzione e custodia dei cavi sottomarini e capace di produrre complessivamente:

km. 100 di cavo da fondo tipo D (16 × 2,4);
km. 30 di cavo intermedio tipo C (12 × 5);
km. 15 di cavo da costa tipo A (10 × 7,6);
km. 3 di cavo pesante tipo AA pb $\frac{(12 \times 7,6)}{(12 \times 5)}$;
km. 15 di cavo a 1 bicoppia « A 4 » (16 × 5,5);
km. 4 di cavo da grappino

km. 167 all'anno.

b) di custodire e mantenere tutto il materiale speciale di proprietà dello Stato che occorre per l'esecuzione delle campagne, quale risulterà da separato verbale di consegna alla Ditta stessa, e di fornire altresì necessari materiali di consumo.

Il normale deperimento di detti materiali cablomarinareschi non dovrà, all'atto della riconsegna del materiale e degli istrumenti, costituire ragione di sostituzione o di riparazione da parte della Ditta;

c) di mantenere presso lo stabilimento di La Spezia per l'esecuzione dei lavori in mare il seguente personale:

1 ingegnere elettricista, capo spedizione;
1 impiegato tecnico;
1 nostromo;
1 giuntista in gutta;
2 meccanici specializzati;
6 marinai specializzati;

d) di fornire, nella misura richiesta caso per caso, dal Ministero e nei limiti massimi di cui alla lettera *c*) e del preavviso di cui all'art. 5, il personale specializzato suddetto e di consegnare temporaneamente gli strumenti ed i materiali

di uso speciale occorrenti, che sono in sua consegna, ogni qualvolta, il Ministero provvederà ai lavori ai sensi del 2° capoverso dell'art. 1.

In tal caso verranno rimborsate alla Ditta con l'aumento del 20 % le eventuali spese per i viaggi e le indennità speciali al personale specializzato suddetto e sostenute dalla Ditta in più delle normali competenze che fanno carico allo stabilimento di La Spezia.

La Ditta non sarà tenuta responsabile delle perdite e dei danni che si verificassero agli strumenti e materiali consegnati, a meno che essi dipendano da provata negligenza o colpa del personale specializzato della Ditta messo a disposizione del Ministero.

Art. 5.

Il programma di ciascuna campagna sarà preparato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in accordo con il Ministero della difesa e la data di inizio della campagna stessa dovrà essere comunicata alla Ditta con almeno due mesi di anticipo. La Ditta farà del suo meglio per abbreviare, se richiesto, il predetto termine di preavviso.

Il Ministero si riserva la facoltà di variare il programma durante l'esecuzione dei lavori, ed anche prima dell'inizio della campagna, dandone immediata comunicazione alla Ditta.

Art. 6.

Per l'esecuzione dei lavori di cui tratta la presente convenzione, la Ditta impiegherà cavi prelevati dal deposito di cui all'art. 19, ovvero cavi salpati o cavi che comunque venissero in proprietà dell'Amministrazione statale.

Art. 7.

Il Ministero delegherà un suo funzionario tecnico a rappresentarlo durante l'esecuzione dei lavori. In particolare tale delegato comunicherà alla Ditta le eventuali variazioni del programma in relazione alla facoltà spettante al Ministero giusta l'ultimo comma dell'art. 5, prescriverà l'ordine di precedenza per i cavi sui quali dovranno eseguirsi i lavori; si assicurerà del buono stato dei cavi destinati ad essere impiegati nei lavori; controllerà che i lavori stessi siano fatti a regola d'arte; stabilirà le modalità di esecuzione dei medesimi d'accordo col comandante della nave e col capo spedizioniere Pirelli; controllerà gli esperimenti che riterrà necessari sui cavi immersi.

Per gli accertamenti ed i controlli anzidetti il delegato ministeriale avrà diritto di servirsi degli strumenti e dei mezzi che la Ditta ha a sua disposizione e potrà prendere visione dei documenti che ritiene necessari per ricavarne notizie e dati relativi ai lavori, senza che con ciò la Ditta rimanga esonerata dalla consegna, a campagna ultimata, dei documenti di cui all'art. 12.

Art. 8.

Durante i lavori sui cavi il Ministero adibirà agli approdi dei cavi, per coadiuvarne la nave, suo personale che dipenderà dal delegato ministeriale a bordo e da esso riceverà gli ordini.

Art. 9.

La quantità ed i tipi di cavi impiegati in ogni lavoro dovranno risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra il delegato ministeriale ed i rappresentanti della Ditta. Nel verbale sarà tenuto conto separato dei cavi salpati e nuovamente immersi durante la campagna.

Art 10.

I telegrammi e radiotelegrammi inviati dal rappresentante a bordo della Ditta alle Amministrazioni interessate ai lavori, ed anche alla Ditta, nelle sedi di Milano, Roma e La Spezia, nonchè i telegrammi e radiotelegrammi inviati da tali sedi alle Amministrazioni anzidette ed al proprio rappresentante a bordo, quando si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso, saranno considerati come telegrammi e radiotelegrammi di servizio.

I telegrammi e radiotelegrammi di servizio spediti dal rappresentante della Ditta a bordo, debbono essere muniti del visto del delegato governativo.

Art. 11.

I guasti che si verificassero in un cavo entro un anno dopo terminati i lavori sul medesimo e fossero imputabili a imperfette esecuzioni dei detti lavori eseguiti dalla Ditta, saranno riparati a cura e spese della Ditta stessa, cui sarà anche in questo caso concesso l'uso gratuito della nave. Il presente articolo non si applica a guasti derivanti esclusivamente da cause di forza maggiore, rilevabili dal giornale di bordo.

Art. 12.

Al termine di ogni campagna la Ditta consegnerà al Ministero una copia del giornale di bordo, gli specchi di composizione dei cavi sui quali ha lavorato, i diagrammi delle riparazioni, i progetti degli esperimenti finali, i tracciati e due copie dei profili dei cavi stessi, ove questi ultimi siano stati rilevati.

Art. 13.

La Ditta non potrà interrompere i lavori relativi ad ogni campagna o i lavori iniziati sui cavi se non per cause di forza maggiore o per altri giustificati motivi debitamente riconosciuti fra i quali, per quanto riguarda i lavori sui cavi, il periodo di riposo fisicamente indispensabile per il personale.

Quando il delegato ministeriale non ritenga che ricorrono circostanze tali da giustificare l'interruzione del lavoro, inviterà la Ditta a proseguirlo. Se però, a motivo di interruzione, si adducano le condizioni del tempo, la decisione spetterà al comandante della nave. Se la sospensione della campagna viene riconosciuta ingiustificata, la Ditta sarà tenuta, senza pregiudizio della risoluzione della convenzione, al pagamento di una multa giornaliera di Lit. 36.000, e perderà inoltre il diritto alla corresponsione dei compensi giornalieri di cui alla presente convenzione per l'intero periodo di interruzione. In tal periodo dovranno essere compresi il giorno della sospensione e quello della ripresa della campagna.

Il personale della Ditta imbarcato sulla « Rampino » non sarà inferiore a quello specificato nell'art. 4, salvo speciali accordi. Se invece della « Rampino » si adoperi altro natante, il personale operaio sarà convenientemente variato volta per volta, d'accordo tra il Ministero e la Ditta.

Art. 14.

Se le interruzioni di cui all'articolo precedente durassero più di venti giorni, potranno essere considerate, a giudizio insindacabile del Ministero, come sospensione di campagna e trattate secondo quanto è stabilito all'articolo seguente.

Art. 15.

Ove, per fatto imputabile alla Ditta, esclusi i casi di forza maggiore, debbasi porre termine alla campagna prima che siano espletati tutti i lavori stabiliti nel relativo programma, il Ministero potrà, senza pregiudizio della facoltà di risoluzione della convenzione, far pagare alla Ditta una multa giornaliera in ragione di Lit. 1200 per km. di lunghezza dei cavi non riparati, con un minimo di Lit. 60.000.

Art. 16.

Il personale della Ditta sarà normalmente imbarcato e sbarcato a La Spezia. In caso di sospensione di campagna e che la nave non torni a La Spezia, ed in qualunque altro caso il Ministero lo ritenga opportuno, il personale sarà sbarcato nel porto più vicino ed inviato a La Spezia a spese del Ministero, il quale corrisponderà inoltre alla Ditta i compensi giornalieri di cui all'art. 21 fino al giorno dell'arrivo a La Spezia del personale suddetto seguendo l'itinerario più breve.

Se però trattasi di sospensione imputabile alla Ditta, le spese di viaggio saranno a carico di questa ed i compensi giornalieri di cui sopra saranno corrisposti fino al giorno della sospensione, questo escluso.

Art. 17.

Il Ministero, per conto proprio o di altre Amministrazioni dello Stato, potrà affidare alla Ditta le forniture dei cavi sottomarini.

L'allegato *A* della presente convenzione comprende i capitolati speciali per la fornitura dei cavi sottomarini più frequentemente utilizzati. Per tutte le ordinazioni affidate dal Ministero alla Ditta durante la presente convenzione, i prezzi dei tipi di cavi, contemplati nei suddetti capitolati, saranno calcolati in base alla tabella di cui all'allegato *B* assumendo come costi unitari dei vari materiali quelli in vigore sul mercato alla data della presentazione dell'offerta.

Oltre alle quote m. o. macchinario nelle tabelle suddette viene indicata anche la quota spese generali e ciò in quanto questa ultima non è compresa nella cifra di compenso annuo di cui all'art. 21 della presente convenzione.

Per i cavi di tipo diverso da quelli contemplati nelle tabelle, i prezzi saranno concordati di volta in volta colle stesse modalità sopraindicate.

Gli aggiornamenti dei prezzi dei cavi verranno effettuati secondo le modalità di cui all'art. 22 della presente convenzione. L'epoca di consegna verrà di volta in volta concordata fra il Ministero e la Ditta.

La Ditta potrà richiedere di prolungare il termine di consegna di un congruo periodo di tempo in relazione ad una eventuale campagna che si svolgesse nello stesso periodo. A tal uopo la Ditta farà pervenire al Ministero apposita domanda scritta entro 30 giorni dalla data in cui è stata annunciata la campagna.

Art. 18.

Spirato il termine utile per la consegna, e qualora il ritardo non sia dovuto a forza maggiore, sarà inflitta una multa di centesimi quindici per ogni cento lire del valore delle quantità di cavo non consegnato in tempo debito e per ogni giornata di ritardo. Trascorso un mese dalla scadenza del termine di consegna di cui sopra, senza che la Ditta abbia adempiuto ai suoi impegni, il Ministero avrà facoltà di provvedersi senz'altro dei cavi non consegnati a tutte spese della Ditta, avvisandola di ciò con lettera di ufficio.

Tale provvista potrà essere fatta dal Ministero, secondo la sua maggiore convenienza, a trattativa privata od a economia e qualora fosse fatta ad un prezzo inferiore a quello fissato nel contratto, la differenza sarà a profitto del Ministero, senza che la Ditta abbia diritto di parteciparvi in alcun modo.

Nel caso in cui il Ministero non intenda valersi della facoltà suddetta, la multa sarà da estendersi sino al giorno in cui la Ditta non avrà consegnato l'intera quantità di cavi commessale, ed in ogni caso la multa stessa non potrà superare il quinto dell'importo dei cavi ai quali si riferisce. Il collaudo dei cavi sarà eseguito in fabbrica da un funzionario dell'Istituto P. T. all'uopo delegato, il cui giudizio è inappellabile.

La Ditta è tenuta ad avvisare l'Amministrazione non appena sarà pronto il materiale da consegnare. Il relativo collaudo sarà iniziato entro un mese dalla data di arrivo all'Istituto della richiesta da parte della Ditta.

Sarà considerata come data di consegna quella della accettazione, però agli effetti della multa si dedurrà, dall'effettivo ritardo, il periodo di tempo compreso fra il giorno in cui l'Amministrazione riceverà la richiesta di collaudo ed il giorno dell'accettazione.

Qualora il cavo fosse stato in precedenza rifiutato, si dedurrà altresì il periodo di tempo compreso tra la data di ricevimento della precedente richiesta di collaudo e la data nella quale l'Istituto ebbe a partecipare alla Ditta il rifiuto.

Art. 19.

La Ditta si obbliga a tenere a disposizione del Ministero nel suo stabilimento di La Spezia un numero di vasche sufficienti a conservare nelle medesime almeno 200 km. di cavi sottomarini, sia nuovi che salpati, di proprietà dello Stato. La Ditta si assume la responsabilità della loro buona conservazione e, per i soli cavi nuovi, limitatamente ad un periodo di tempo non superiore a quello delle garanzie contrattuali relative ai cavi posati, delle loro condizioni elettriche e meccaniche.

Per l'eventuale custodia dei quantitativi di cavi eccedenti i 200 km. suddetti verrà concordato di volta in volta tra la Ditta e il Ministero un congruo compenso.

Agli effetti di quanto sopra, la Ditta, d'accordo col Ministero interessato, terrà aggiornato un elenco dei cavi suddetti nel quale saranno specificati quelli che, per quanto riguarda la garanzia di cui trattasi, rientrano nel quantitativo limite di 200 km.

La Ditta non provvederà all'assicurazione contro l'incendio e lo scoppio dei cavi di proprietà dello Stato, depositati nelle suddette vasche, e non assume alcuna responsabilità per i guasti che si verificassero sui cavi imbarcati e che non fossero causati da colpa o negligenza del proprio personale.

Il Ministero ha facoltà di fare in ogni tempo sui cavi suddetti gli esperimenti che vorrà.

In fabbrica i cavi salpati riutilizzabili verranno possibilmente conservati separatamente dagli altri.

Le spese relative al prelievo dei cavi saranno a carico del Ministero soltanto nei casi in cui il prelievo è richiesto dal Ministero stesso, per proprio uso, o per campagne fatte a sua cura.

Art. 20.

Per i lavori contemplati nella presente convenzione la Ditta avrà diritto all'uso gratuito della nave « Rampino » ovvero di altre navi o mezzi di cui all'art. 2.

Per i lavori in mare che possono eseguirsi senza l'impiego della nave o mezzi di cui sopra, saranno preventivamente concordati i mezzi necessari ed i compensi spettanti alla Ditta che saranno calcolati in base alla somma stabilita per il « Rampino » tenuto conto del numero e qualifica del personale impiegato e del fatto che le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale stesso saranno rimborsate separatamente. In base a questi criteri la Ditta presenterà apposita offerta.

Art. 21.

Per gli obblighi che assume con la presente convenzione la Ditta avrà diritto:

1. Ad esigere il corrispettivo delle spese da essa sostenute in relazione all'art. 4:

a) un compenso annuo di Lit. 5.800.000 da corrispondersi a rate bimestrali posticipate qualora nel corso dell'anno venga collaudato presso lo stabilimento di La Spezia, un quantitativo di cavo medio, interamente allestito dalla Ditta, compreso fra 120 e 210 km. qualunque sia l'ente pubblico o privato, italiano o straniero, che abbia effettuato l'ordinazione. (Poichè per la produzione dei 167 km. di cavi compresi nell'assortimento base di cui all'art. 4 vengono impiegati 210 km. di anima, si è convenzionalmente stabilito che la produzione annuale venga riferita a « cavo medio » intendendosi per esso un cavo per la cui fabbricazione occorrono km. $\frac{210}{167} = 1,255$ di anima per ogni km. di cavo prodotto. Nella tabella di cui all'allegato *C* sono indicati i coefficienti di riduzione a cavo medio per tutti i tipi di cavo fabbricabili);

b) qualora il quantitativo indicato al punto *a*) sia compreso fra 75 e 120 km. il compenso annuo verrà portato a Lit. 9.000.000 e se non raggiungesse i 75 km. a Lit. 12.000.000;

c) qualora il quantitativo indicato al punto *a*) sia compreso fra 210 e 300 km. il compenso annuo verrà ridotto a Lit. 3.800.000 e se superasse i 300 km. a Lit. 2.200.000;

d) la liquidazione delle rate bimestrali in pagamento del compenso di cui si tratta, verrà fatta in base all'ammontare previsto al punto *a*); entro i primi due mesi dell'anno successivo si procederà all'accertamento dell'esatto compenso dovuto e all'eventuale conguaglio.

2. Ad esigere per ogni campagna effettuata con la nave « Rampino »:

a) un compenso fisso di Lit. 110.000 per la preparazione imbarco e sbarco del materiale vario quando questo non superi le 14 tonn.,

b) un compenso extra in relazione al maggior peso del materiale imbarcato e un compenso extra in relazione al maggior peso di materiale sbarcato, rispetto al peso indicato nel presente punto *a*) espressi ciascuno dalla formula:

$$\frac{\text{(compenso per peso base)}}{\text{(2 peso base)}} \times \text{(maggior peso)}$$

c) un compenso di Lit. 1200 per ogni tonnellata di cavo imbarcato oppure sbarcato, assumendosi per peso del cavo quello teorico risultante dai capitolati tecnici.

3. Ad esigere, sempre quando si faccia uso della nave « Rampino », un compenso fisso di Lit. 46.567 al giorno, comprensivo anche dell'eventuale lavoro straordinario eseguito a bordo oltre le 8 ore normali. Tale compenso viene corrisposto dal giorno di partenza della nave da La Spezia al giorno del ritorno, detti giorni inclusi.

Se la nave non tornasse a La Spezia si applicherà l'articolo 16.

Qualora in luogo della nave « Rampino » si impieghi altro natante, il compenso fisso giornaliero per la campagna verrà modificato in proporzione al numero degli operai imbarcati.

4. Al rimborso totale delle somme spese per i materiali di consumo impiegati nella campagna e per quelli necessari alla manutenzione del materiale cablomarinaresco di proprietà dello Stato affidata in custodia alla Ditta, aumentate del 20 % in base alla tabella concordata tra la Ditta ed il Ministero all'inizio di ogni campagna.

5. Al rimborso delle eventuali spese incontrate a terra ove nel corso di ogni campagna il personale venisse sbarcato per svolgere lavori a terra inerenti alla campagna stessa.

Art. 22.

1. I compensi di cui la Ditta avrà diritto secondo i paragrafi 1, 2, 3 del precedente art. 21, sono in rapporto alle paghe in vigore al 31 dicembre 1946 e tengono conto di tutti gli oneri che gravano alla stessa data sulla Ditta per la gestione dello stabilimento di La Spezia, compresa la concessione arenile. Essi saranno soggetti ad aggiornamenti da effettuarsi al principio di ogni bimestre a partire dal 1° gennaio 1947 e le cifre ottenute resteranno in vigore fino alla data dell'aggiornamento successivo.

Detti aggiornamenti saranno eseguiti:

a) facendo variare il 97 % dei compensi di cui ai comma a), b), c) del punto 1, art. 21, nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato di 20 e più anni di età, categoria gommai, comprensivo della paga effettiva, della indennità di contingenza, e di tutti gli oneri e contributi a carico del datore di lavoro derivanti da accordi ufficiali fra le competenti organizzazioni e da disposizioni di legge.

Il 3 % residuo di tali compensi deve invece intendersi fisso ed invariabile;

b) facendo variare il 100 % dei compensi di cui ai comma a), b), c), d) del punto 2, art. 21 e di cui al punto 3 dello stesso articolo nella misura stessa in cui verrà variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato definito al precedente comma a).

2. Per definire all'atto di ogni singola offerta i prezzi dei cavi sottomarini si procederà all'aggiornamento delle analisi di costo indicate nell'allegato B della presente convenzione secondo quanto appresso specificato:

a) le quote « manodopera e macchinario » che figurano in tutte le suddette analisi e la quota « imballo e trasporto tra Milano e La Spezia » che figura nelle sole analisi relative alle anime dei cavi sottomarini, saranno adeguabili per il 97 % nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato definito al precedente punto 1, comma a). Il 3 % residuo di tali quote deve invece ritenersi fisso ed invariabile);

b) la quota « spese generali » che figura in tutte le analisi sarà adeguabile per il 100 % nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato definito al precedente punto 1, comma a);

c) il costo delle materie prime che figura in tutte le analisi sarà riesaminato di volta in volta con il Ministero e l'aggiornamento si eseguirà secondo gli accordi che con lo stesso verranno presi.

I prezzi di offerta risultanti saranno suscettibili di adeguamento in relazione alle eventuali variazioni dei costi che si dovessero verificare nel corso di ciascuna fornitura (cioè nel periodo compreso fra la data dell'offerta e quella prevista per la consegna) facendo variare: per la manodopera il 40 % del prezzo nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto alla data dell'offerta, il costo orario dell'operaio qualificato definito al precedente punto 1 comma a); per le materie prime il 40 % del prezzo nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto alla data dell'offerta, il prezzo del tondino per cemento armato in acciaio di qualità (AU 50 UNI T-793) da mm. 15 a 30 base, pubblicato sul bollettino quindicinale edito a cura delle Ferrovie dello Stato.

Il 20 % residuo verrà invece considerato fisso ed invariabile.

La Ditta si riserva di rinunciare, in relazione alle sue possibilità di procedere all'immediato approvvigionamento delle materie prime occorrenti per l'esecuzione dell'ordine, all'adeguamento delle stesse dandone comunicazione al Ministero all'atto della compilazione del contratto.

Tutti gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati soltanto nel caso che le variazioni risultino complessivamente maggiori del 5 % in più o in meno.

Art. 23.

Per ogni ordinazione di cavi saranno corrisposti alla Ditta, all'atto dell'ordinazione, anticipi in ragione di 2/5 dell'ammontare della fornitura; tale anticipo verrà fatto a titolo di copertura delle materie prime cui la Ditta deve provvedere sia mediante acquisto sul mercato interno, che su quello internazionale.

Un ulteriore quinto verrà corrisposto all'atto dell'approntamento delle anime presso lo stabilimento della Ditta di Milano Bicocca previo accertamento dei delegati ministeriali.

Il pagamento del saldo sarà effettuato dopo il collaudo, al più presto possibile su presentazione della fattura.

Per quanto riguarda il pagamento dei compensi dovuti alla Ditta per l'effettuazione di campagne o missioni di riparazione e posa cavi sottomarini, verranno versati alla Ditta anticipi in relazione allo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni. A questo scopo il delegato ministeriale, inviato a bordo della nave posacavi o comunque a sovraintendere l'esecuzione dei lavori, segnalerà periodicamente (ogni 30 giorni) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il lavoro svolto e gli anticipi verranno versati secondo le tariffe previste nella presente convenzione, riferite al mese precedente.

A lavoro ultimato la Ditta presenterà le fatture definitive debitamente aggiornate per il conguaglio, e il pagamento del saldo verrà effettuato al più presto.

Art. 24.

I cavi salpati non riutilizzabili saranno venduti a favore del Ministero. A parità di offerte la precedenza sarà data alla Ditta.

Il Ministero, per conto proprio e delle altre Amministrazioni dello Stato, potrà affidare alla Ditta, che ne assume fin d'ora l'obbligo, la riparazione e trasformazione dei cavi salpati che, a suo giudizio insindacabile, saranno ritenuti riutilizzabili.

Il compenso relativo alla riparazione e trasformazione sarà determinato d'accordo fra il Ministero e la Ditta, tenendo presenti, in quanto applicabili, le tabelle dei prezzi dei cavi di cui all'art. 17 opportunamente aggiornate, e tenendo presente che le quote facenti normalmente carico allo stabilimento di La Spezia non dovranno comprendersi nel compenso stesso.

Art. 25.

La Ditta si obbliga a risarcire l'Amministrazione della marina di tutti i danni ed avarie che durante l'esecuzione dei lavori derivassero alle navi impiegate nei lavori per provata imperizia ovvero negligenza del personale della Ditta stessa.

Art. 26.

Il personale che la Ditta imbarcherà per i lavori contemplati nella presente convenzione sarà mantenuto a bordo a spese della Ditta medesima e sarà soggetto ai regolamenti della Marina in vigore per i borghesi imbarcati sulle navi militari.

Il personale direttivo della Ditta sarà aggregato alla mensa degli ufficiali di bordo e per esso la Ditta rimborserà alla Marina le spese di trattamento tavola e di razione viveri stabilito per i componenti le mense ufficiali della Marina.

Il personale di bassa forza della Ditta (operai e marinai specializzati) farà mensa a sè, a spese della Ditta medesima.

Art. 27.

Il personale della Ditta imbarcato sulla nave « Rampino » o sui natanti di cui all'art. 2 verrà assicurato a termini di legge, a spese della Ditta.

Art. 28.

Le multe saranno trattenute sui pagamenti da effettuare in conto canone bimestrale, ovvero per altri titoli.

Art. 29.

Nei riguardi della presente convenzione rientrano nei casi di forza maggiore:

1) improvvise contemporanee gravi malattie del personale tecnico essenziale, riconosciute dai sanitari di fiducia della Marina, come tali da impedire qualsiasi servizio e che mettano la Ditta nell'impossibilità di iniziare o compiere i lavori;

2) l'impossibilità della nave o dei natanti di mantenersi in porto di fronte allo stabilimento di San Bartolomeo di La Spezia per le necessarie operazioni;

3) incendi, scoppi, scioperi o serrate nello stabilimento di La Spezia o nel reparto fabbricazione anime isolate in guttaperca dello stabilimento in Milano-Bicocca.

Art. 30.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti la Ditta farà all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un deposito cauzionale di Lit. 3.000.000 in cartelle del Debito dello Stato al valore di Borsa, secondo il listino della Borsa di Roma nel giorno precedente al versamento.

La Ditta sarà proprietaria delle cartelle così depositate e ne riscuoterà le cedole.

Allo spirare della Convenzione la cauzione verrà svincolata a favore della Ditta, dopo che saranno completamente esauriti i reciproci rapporti di dare ed avere fra essa e il Ministero e risulti che la Ditta abbia adempiuto regolarmente a tutti gli obblighi derivantile dalla presente convenzione.

Art. 31.

Qualora la Ditta non adempia in tutto od in parte agli obblighi assunti con la presente convenzione, sarà in facoltà del Ministero di dichiarare sciolta la convenzione stessa senza alcun diritto per la Ditta a qualsiasi indennità ed incamerando la cauzione di cui all'art. 30.

Art. 32.

Le controversie che potranno sorgere nell'applicazione della presente convenzione saranno definite da un collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Ministero e uno dalla Ditta, nel termine massimo di un mese da quando verrà richiesto l'arbitrato, ed il terzo d'accordo fra le due parti, ed in caso di disaccordo dal Primo presidente della Corte di appello di Roma.

Gli arbitri, nominati nel modo sopradescritto, giudicheranno secondo le regole di diritto.

Il Collegio arbitrale avrà sede in Roma.

Art. 33.

La gratuità delle prestazioni dei mezzi messi a disposizione della Ditta a norma degli articoli 2, 3 e 20 della presente convenzione si riferisce ai rapporti fra la Ditta stessa e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. I rapporti fra detto Ministero e quello della difesa-Marina, nei riguardi delle prestazioni stesse, saranno regolati da accordi diretti per compensi, ad ogni modo dovuti all'Amministrazione militare marittima, per le prestazioni medesime in relazione al numero dei natanti e mezzi secondari forniti.

Art. 34.

La presente convenzione avrà inizio il 1° gennaio 1947 e avrà fine il 31 dicembre 1950.

Art. 35.

Per gli effetti civili della presente convenzione la Ditta delega a rappresentarla con pieni poteri il proprio amministratore delegato dott. Alberto Pirelli od un procuratore a ciò legalmente delegato, i quali eleggono il loro domicilio legale in Milano, viale Abruzzi n. 94.

Art. 36.

La presente convenzione sarà registrata mediante il pagamento dell'imposta fissa di registro.

LEGGE 10 agosto 1950, n. 732.

Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può affidare il recapito dei telegrammi ed espressi a fattorini provvisori, nei limiti di un contingente numerico fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, sulla base delle effettive esigenze del servizio predetto.

I fattorini devono essere di età non inferiore ad anni 16, nè superiore a 21, e devono essere muniti di licenza elementare.

Art. 2.

Dopo due anni di effettivo e lodevole servizio i fattorini provvisori passeranno in pianta stabile quali fattorini telegrafici, e saranno inquadrati in apposito ruolo, la cui composizione sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro.

Con decreto motivato del Ministro per le poste e le telecomunicazioni può essere negato il passaggio in pianta stabile ai fattorini che abbiano demeritato e che, di conseguenza, non possono ulteriormente essere mantenuti in servizio presso l'Amministrazione postelegrafonica.

I fattorini inquadrati in ruolo continueranno ad essere adibiti allo stesso servizio e ad essere retribuiti con lo stesso criterio che i fattorini provvisori di cui all'art. 1.

Art. 3.

Dopo cinque anni di effettivo lodevole e complessivo servizio i fattorini telegrafici saranno inquadrati, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, nel ruolo del personale subalterno nei limiti di tre quarti dei posti disponibili nel grado iniziale.

Art. 4.

Dopo l'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, i posti che si renderanno disponibili entro un biennio nel ruolo del personale subalterno saranno coperti esclusivamente dai fattorini aventi i requisiti di età e di servizio di cui all'articolo precedente e con gli stessi criteri ivi indicati.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 733.

Facilitazioni per il pagamento di rendita su titoli nominativi di debito pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento generale sulle leggi del debito pubblico, approvato col regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 3 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Per la riscossione degli interessi sui titoli nominativi di debito pubblico da parte degli istituti e delle aziende di credito, di cui agli articoli 3, 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ed enti equiparati, nonchè della Cassa depositi e prestiti, degl'istituti ed enti di previdenza o di assicurazione e degli uffici postali, è consentito che la quietanza sui relativi tagliandi di ricevuta venga rilasciata anche con l'applicazione di apposito bollo dell'ente interessato e della firma di un funzionario, accompagnando i titoli con elenco a firma dei legali rappresentanti e, quanto agli uffici postali, a firma del titolare degli uffici stessi.

Gli enti che si avvarranno della facilitazione risponderanno direttamente, verso le casse pagatrici e la Amministrazione del debito pubblico, degli indebiti pagamenti eventualmente eseguiti sui tagliandi di ricevuta esibiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 96. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 734.

Cambiamento di denominazione del comune di Settimo Tavagnasco in « Settimo Vittone » (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 17 maggio 1950, con la quale il sindaco di Settimo Tavagnasco (provincia di Torino) chiede, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale in data 10 agosto 1947, che sia modificata l'attuale denominazione del Comune in quella di « Settimo Vittone »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Torino in adunanza 29 settembre 1947;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Settimo Tavagnasco in provincia di Torino è cambiata in quella di « Settimo Vittone ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 97. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1950.

Emissione di nuovi bollettini e francobolli per la spedizione di pacchi postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1947;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 30 dicembre 1949) col quale è stata autorizzata la emissione di nuovi bollettini per la spedizione dei pacchi, stampati con sistema tipografico anzichè in rotocalco, e ne sono state determinate le caratteristiche;

Visto il decreto Presidenziale 22 gennaio 1950, n. 193, che, con effetto dal 1° gennaio 1950, ha apportato variazioni anche alle tariffe dei pacchi postali;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la emissione di nuovi bollettini per la spedizione dei pacchi postali, da allestire con sistema tipografico anzichè in rotocalco, nei tagli da lire 25, 90 e 160.

Art. 2.

I bollettini di cui al precedente art. 1 saranno stampati nei seguenti colori:

a) verde bottiglia, per il bollettino da L. 25
b) arancione, » » » » » 90
c) bruno nocciola, » » » » » 160

Art. 3.

E' altresì autorizzata l'emissione di un francobollo per pacchi del valore di lire 30, avente dimensioni e caratteristiche analoghe a quelle dei francobolli della stessa specie di cui al decreto Ministeriale 30 dicembre 1946.

Art. 4.

Il francobollo per pacchi di cui al precedente articolo 3 è stampato nel colore viola rosso.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1950

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1950
Registro Ufficio riscontro poste n. 24, foglio n. 143. — ALIFFI

(4025)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio emiliano per la ricostruzione delle opere di bonifica

Con decreto Presidenziale 30 maggio 1950, n. 1553, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1950 al registro n. 56, foglio n. 328 è stata disposta la soppressione del Consorzio emiliano per la ricostruzione di opere di bonifica integrale con sede in Bologna.

(4011)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 168

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 settembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143 —
» Firenze	624,83	143 —
» Genova	624,85	143 —
» Milano	624,82	143,05
» Napoli	624,80	143,15
» Palermo	624,80	143,10
» Roma	624,78	143,10
» Torino	624,8325	142,90
» Trieste	624,82	143,05
» Venezia	624,825	143,05

Media dei titoli del 20 settembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,825
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	47,20
Id. 5 % 1935	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	72,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,45
Id. 5 % 1936	94,025
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,675
Id. 5 % convertiti 1951	100,225
Id. 5 % (scadenza 1959)	99,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 settembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,07

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 10 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Marsella Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 203.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7805 — Data: 23 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Valenti Giovanna fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7295 — Data: 29 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Roi Mirella di Antonio — Titoli del Debito pubblico Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 175.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1490 — Data: 18 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Castagnino Michele di Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1512 — Data: 21 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Castagnino Michele di Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 agosto 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3780)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a dodici posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 73639/12106.2.15 in data 8 maggio 1950;

Vista la relazione n. P.A.G.41/24/202/118658, in data 27 luglio 1950, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a dodici posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina, fra diplomati muniti di abilitazione tecnico-nautica (Sezione capitani) nonchè della patente di capitano di lungo corso e che abbiano compiuto non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato l'allegato avviso programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 27 luglio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1950
Registro Ufficio riscontro ferrovie n. 19, foglio n. 54. MONACELLI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso per esami e per titoli a dodici posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica (Sezione capitani) nonchè della patente di capitano di lungo corso ed avere non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale.

Gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*), e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici;

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata, oltre alla patente di capitano di lungo corso;

i) originale del libretto di navigazione od estratto di detto libretto, rilasciato dalla competente autorità, aggiornato, sul quale risultino i nominativi delle navi sulle quali i concorrenti prestarono servizio, le qualifiche rivestite in detto destinazioni e i periodi di imbarco e sbarco; i concorrenti devono curare che tali indicazioni risultino anche sull'estratto dello stato di servizio militare di cui alla lettera *f*) per quanto riguarda la navigazione da essi compiuta su navi della Marina militare;

l) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figli avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

m) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale, solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *m*) che può essere presentato prima delle prove orali, o la presentazione dei documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi docu-

menti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 13.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione del concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di ufficiale navale di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, e le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa, presente o futura.

5. — Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati o vedovi, di cui al punto 13 del presente avviso programma, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda del l'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24

del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana), 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

o) i coniugati od i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I e II del punto 2, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

6. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

7. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo e senso cromatico normali, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio, statura non inferiore a m. 1,55. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il detto versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

9. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

10. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

11. — Gli esami saranno scritti ed orali come dal programma di cui l'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

12. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

prova scritta	punti	10
prima prova orale	»	30
seconda prova orale	»	10

Saranno ammessi alla prima prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova scritta obbligatoria; saranno ammessi alla seconda prova orale i candidati che avranno ottenuto nella prima prova orale almeno sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella seconda prova orale avranno riportato almeno sei decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 4 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 6 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

13. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati in territorio nemico, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

8) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

11) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano

potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

12) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

13) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 6).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 13, anche prima delle prove orali come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 13.

14) La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

15) I primi dodici della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli ufficiali navali di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

16) L'ufficiale navale di 3ª classe in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi dodici della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di dodici.

17) Nell'atto in cui gli ufficiali navali di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18) Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 27 luglio 1950

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

a) Prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di navigazione e navigazione astronomica;

b) Due prove orali sulle materie indicate, contenute nei programmi e parti di programma d'insegnamento per gli Istituti nautici stabiliti dal regio decreto 7 luglio 1936, n. 762, con le modifiche di cui al decreto interministeriale 8 luglio 1946 e cioè:

1) prova sui programmi della V classe di navigazione, astronomia, meteorologia e oceanografia e sull'intero programma di attrezzature e manovre;

2) prova sul programma di fisica della IV e V classe, limitatamente alla parte elettrica, e sul programma elementi di costruzioni navali, nonchè nozioni elementari di diritto marittimo e di statistica.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 27 luglio 1950 per il concorso a dodici posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (2).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei componenti ispettori sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso) . . .
Indirizzo attuale . . .
Indirizzo precedente (3) . . . .

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4022)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a quattro posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 73639/12106.2.15, in data 8 maggio 1950;

Vista la relazione n. P.A.G. 41/24/202/118658 in data 27 luglio 1950 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a quattro posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi-traghetto dello Stretto di Messina, fra diplomati muniti di abilitazione tecnico-nautica (Sezione macchinisti) nonchè della patente di macchinista navale in 1ª e che abbiano compiuto non meno di un anno di navigazione effettiva in qualità di ufficiale macchinista dirigente la guardia.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 27 luglio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1950
Registro Ufficio riscontro ferrovie n. 19, *foglio n.* 55. MONACELLI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello Stretto di Messina, alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica (Sezione macchinisti) nonchè della patente di macchinista navale in 1ª e che abbiano compiuto non meno di un anno di navigazione effettiva in qualità di ufficiale macchinista dirigente la guardia.

Gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici;

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto primo, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata, oltre alla patente di macchinista navale in 1ª;

i) originale del libretto di navigazione od estratto di detto libretto, rilasciato dalla competente autorità, aggiornato, sul quale risultino i nominativi delle navi sulle quali i concorrenti prestarono servizio, le qualifiche rivestite in dette destinazioni e il periodo di imbarco e sbarco; i concorrenti devono curare che tali indicazioni risultino anche sull'estratto dello stato di servizio militare di cui alla lettera *f*) per quanto riguarda la navigazione da essi compiuta su navi della Marina militare;

l) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III. Questo documento quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

m) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *m*) che può essere presentato prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 13.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia

concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquisito titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati o vedovi, di cui al punto 13 del presente avviso-programma, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alla Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana), 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I e II del punto 2, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

6. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

7. — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica.

Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, acutezza visiva 14/10 complessivamente, senza correzioni con lenti, campo visivo normale e senso cromatico normale. Voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Statura non inferiore a m. 1,50. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il detto versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

9. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

10. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti della Amministrazione.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

11. — Gli esami saranno scritti, grafici, orali e pratici come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

12. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

prova scritta . . . . punti 10
prova grafica . . . . » 10
prima prova orale . . . . » 30
seconda prova orale . . . . . . punti 30
prova pratica . . . » 30

I candidati che nella prova scritta non avranno ottenuto almeno sette decimi dei voti assegnati alla prova stessa saranno esclusi dal partecipare alle prove successive. Tale esclusione sarà decisa anche per quei candidati che non ottenessero nella prova grafica o in una delle due prove orali i sei decimi dei voti attribuiti a ciascuna di dette prove.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova pratica avranno riportato almeno sei decimi dei punti attribuiti a questa prova.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 4 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 6 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

13. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i cittadini deportati in territorio nemico, i profughi dell'Africa italiana, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

8) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

11) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

12) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

13) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 6).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al

presente punto 13 anche prima delle prove orali come già si è detto al punto 3 lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 13.

14. — La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

15. — I primi quattro della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli ufficiali macchinisti di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

16. — L'ufficiale macchinista di 3ª classe in prova, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi quattro della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di quattro.

17. — Nell'atto in cui gli ufficiali macchinisti di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 27 luglio 1950

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

I candidati dovranno sostenere, nell'ordine appresso indicato, le seguenti prove di esame:

una prova scritta;
una prova grafica;
due prove orali;
una prova pratica.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema relativo al programma di macchine svolto negli Istituti nautici (Sezione macchinisti).

La prova grafica consisterà nel rilievo dal vero e nel disegno quotato di parti di macchina.

Le prove orali e quella pratica verteranno sulle seguenti materie facenti parte dei programmi d'insegnamento per gli istituti nautici stabiliti dal regio decreto 7 luglio 1936, numero 672, e le modificazioni di cui al decreto interministeriale 8 luglio 1946, e cioè:

1) prova orale programma di «macchine» e di «elementi di costruzione navale»;

2) prova orale: programma di fisica della IV e V classe degli Istituti nautici limitatamente alla parte elettrica.

Prova pratica: programma di misure elettriche (esercitazioni di officina).

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto . . . presa conoscenza dell'avviso in data 27 luglio 1950 per il concorso a quattro posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (2).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti ispettori sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente (3) . . .

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4021)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.